

Allegato A)

STATUTO

1) È costituita la Associazione denominata "PORTOFRANCO Busto Arsizio ODV", organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che, come tale, non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

Condividere lo studio per condividere il senso della vita.

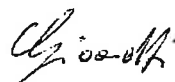
È racchiusa in questa frase che ha segnato la sua storia l'essenza di una modalità di azione che caratterizza le attività di Portofranco come compagnia di persone che nelle circostanze quotidiane della vita costruiscono ed operano nell'ambito educativo al fine di promuovere e sostenere la funzione educante e formativa della famiglia.

L'Associazione Portofranco Busto Arsizio ODV otterrà la qualifica di "ETS - Ente del Terzo Settore" successivamente alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e inserirà, al verificarsi di detta condizione, l'acronimo ETS nella propria denominazione sociale.

2) La Associazione ha sede in Busto Arsizio Via del Chisso 5 bis.

Con delibera del consiglio direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o amministrative anche altrove.

3) La Associazione non ha fini di lucro, anche indiretto, è





di attuazione dei principi di libertà e di uguaglianza. In tale prospettiva, le attività dell'Associazione mirano a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura e alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali dei giovani, anche mediante la promozione, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento di ogni strumento di risposta educativa e formativa ai bisogni dei giovani.

L'Associazione si propone inoltre di aiutare la persona a superare eventuali difficoltà nell'apprendimento, aiutandola a ritrovare le giuste motivazioni che le consentano di trarre profitto adeguato dalle proprie capacità e interessi. L'Associazione ispira la propria azione alla dimensione della libertà, della solidarietà, della dignità di ogni persona umana e del servizio vicendevole, dentro un comune riferimento all'esperienza ideale che ha generato l'opera stessa.

4) Per la realizzazione dello scopo sociale la Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 lettera 1) d. Lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

5) Nell'ambito dell'attività di interesse generale l'Associazione potrà:



disagio giovanile e per favorire l'aggregazione tra i giovani,

h) favorire la diffusione e la conoscenza delle proprie attività e dei valori culturali e ideali che ispirano la associazione stessa con ogni mezzo di comunicazione, anche attraverso attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo e strumento reso disponibile dalla tecnologia,

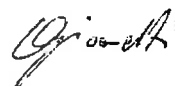
i) stipulare convenzioni con persone ed enti di ogni tipo per lo svolgimento e la promozione di attività rientranti nello scopo sociale o ad esso collegate.

È fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve anche in forma indiretta.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

6) La durata della associazione è stabilita fino al 2070. Con delibera della assemblea dei soci è possibile sciogliere anticipatamente l'associazione o prorogarne la durata.

7) Fermo quanto previsto dal presente articolo per l'ammissione, l'associazione è aperta all'adesione di nuovi soci; resta inteso che l'associazione non potrà essere costituita, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 117/2017 e s.m., da un numero inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato ("Odv").



decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali

Può essere escluso il socio che:

- a) svolga attività in contrasto con quelle della associazione,
- b) non osservi le deliberazioni degli organi sociali,
- c) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la associazione,
- d) si sia reso responsabile di atti e comportamenti contro la persona e la società civile in evidente contrasto con lo spirito della associazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che può giustificare l'esclusione.

Il socio che sia stato dichiarato decaduto o escluso può proporre ricorso all'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, che dovrà essere tempestivamente effettuata dal consiglio direttivo.

Il socio decaduto o escluso ha comunque facoltà di impugnare il provvedimento con ricorso alla autorità giudiziaria.

L'appartenenza alla associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare, i soci hanno i seguenti doveri:



che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci mediante delega scritta, anche se membri del consiglio direttivo, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei membri del consiglio direttivo. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre altri soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza da un socio nominato dalla assemblea prima dell'inizio dei lavori.

L'assemblea delibera in sede ordinaria:

- a) sul bilancio consuntivo (o, nei limiti previsti dalla legge, rendiconto per cassa) predisposto dal consiglio direttivo,
- b) su tutto quant'altro è ad essa attribuito per legge o per statuto.

delibera in sede straordinaria:

- a) sullo scioglimento della associazione,
- b) sulle modifiche dello statuto,
- c) sulle delibere di trasformazione,
- d) sulle delibere di fusione,

LL

G. so-elf



tre quarti degli associati. Delle riunioni della assemblea sono redatti i verbali dal segretario dell'associazione in carica o, in sua assenza e per quella solo assemblea, da persona scelta dal presidente del consiglio direttivo fra i presenti.

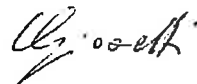
I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

10) Il presidente ha il compito di dirigere l'associazione e di rappresentarla a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal consigliere più anziano d'età.

Spetta al presidente:

- convocare e presiedere l'assemblea dei soci,
- convocare e presiedere le adunanze del consiglio direttivo,
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo,
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo e della assemblea dei soci,
- assumere nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il funzionamento della associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del consiglio direttivo entro il termine improrogabile di otto giorni. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno.

11) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero variabile di membri, con un minimo di cinque



attraverso l'autocertificazione, nei limiti previsti dall'art. 17 c. 4 D. Lgs. 117/2017.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente; in sua assenza i membri del consiglio nominano un presidente di turno.

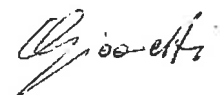
Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno:

- per predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione della assemblea nei termini previsti dallo statuto e dalla vigente normativa,
- per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale,
- per deliberare in ordine al bilancio preventivo per l'esercizio seguente.

Il consiglio direttivo si raduna inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due consiglieri. Le adunanze sono indette con avviso firmato dal presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno quattro, giorni prima delle sedute annuali ordinarie e almeno ventiquattro ore prima delle sedute straordinarie.

Nei casi di urgenza quando siano presenti tutti i membri e per accettazione unanime degli stessi il consiglio direttivo può anche deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri e il



particolari incarichi.

Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017 può essere nominato dall'assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui i componenti l'organo di controllo siano scelti tra i soci, gli stessi non possono essere retribuiti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

LL

G. 02/12

- entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione, o in gestione diretta;
- rendite patrimoniali,
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017);
- È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

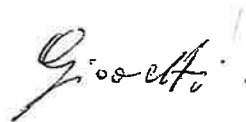
12) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

13) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dalla assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio deve essere adottato in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.



14) Lo scioglimento della associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del codice civile dalla assemblea.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

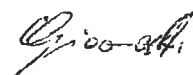
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

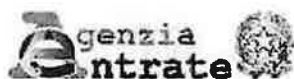
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto

ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorso i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

15) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da predisporli a cura del





DIREZIONE PROVINCIALE DI: VARESE

UFFICIO TERRITORIALE DI: BUSTO ARSIZIO

Registrazione di Atto Privato

Il 03/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TML, serie 3, numero 62

data di stipula: 27/02/2026

ident.vo telematico: TML26L000062000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90057080120

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90057080120				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

